

Numero della Proposta

**228**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sepiunc 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Aprile 1862.  
dal Ministro dell' Istruzione Pubbl.*

**OGGETTO**

*Istituzione di scuole normali*

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

*Sessione Parlamentare del 1861.  
Camera dei Deputati*

*Progetto di legge per l'istituzione di scuole normali iniziato  
in Senato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Dr. Sancisi)  
e approvato nella tornata dello 5 aprile 1861.*

*Signori Deputati*

*Sono lieto di presentarvi come primo atto dell'amministrazione,  
a cui la benemerenza del Re mi ha chiamato, una proposta di legge  
sull'istituzione delle scuole normali all'oggetto di preparare ed abilitare  
all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario. Questo progetto  
iniziatò in Senato da uno dei miei onorevoli predecessori, fu via via  
modificato dalle Commissioni del Senato stesso ed è oggi ridotto  
nella forma più semplice e possibilmente più pratica.*

*Il pensiero d'istituire un insegnamento normale vuol formare  
i professori dei ginnasi e dei licei, di cui da tanto tempo era sentito  
universalmente il bisogno, fu accolto con ogni manifesti di apprezzamento  
nel pubblico e negli uffici tutti del Senato, i quali unanimemente  
incaricarono i loro commissari di far plauso a tal pensiero, introducendo  
però nella legge quelle necessarie aggiunte e modificazioni che dovevano  
meglio determinare i meriti economici connessi per queste istituzioni  
e regolare l'andamento.*

*Non mi dilungherò, o signori, a dimostrarvi i vantaggi  
di una scuola normale superiore, né entro in molti sviluppiamenti  
sopra i principii di una legge e di una istituzione che manca  
di antica per la Francia e per la Germania, e di cui esiste anche  
da molti anni un modesto esempio in Toscana.*

*L'insegnamento Secondario, su cui si fonda l'educazione generale  
d'un popolo, e di cui lo sviluppo è sempre in proporzione alla sua civiltà*

dipende, come già detto, tante volte, dal grado della dottrina  
dalle buone abitudini, dalle virtù degli insegnanti. Il ginnasio  
e nei licei si correggono i difetti dell'istruzione elementare e si  
preparano i giovani a mettere a frutto studi universitari, nei quali  
invano s'invocherebbe l'introversione delle libertà sovietiche  
tanto care alla Germania, senza una scia e pregiudizio istituzionale  
acquistato dai giovani in i fatti istituti. In questi istituti tutto è  
speso dei maestri, dei loro buoni modelli, del loro sapere, del loro  
amore all'insegnamento. In tutte le professioni un truccino è sufficiente  
e più che mai questo truccino è costituito per chi si destina all'  
insegnamento secondario; ciò per la grande importanza che ha  
questo ufficio e per le buone abitudini che deve avere chi l'esercita.

Nel maggior numero delle provincie italiane l'insegnamento  
secondario è ancora quasi da creare; in tutte la penisola, se si vuol  
dare un vero ed efficace impulso agli studi, bisogna fornire ri-  
ginnasio ed ai licei un numero sufficiente di buoni maestri.  
A ciò è tanto più urgente di poter inviare ove si comandi che  
l'insegnamento secondario è quello che forma la cultura della  
grande maggiorità di un popolo, e come ciò debba più particolarmente  
in Italia concorrere a quella armonia di cognizioni generali e di  
abitudini intellettuali, che sono l'elemento più potente dell'unità  
politica di una nazione.

La scuola normale di Parigi creata dalla Convenzione, costantemente

riunivata e) ampliata dai governi che la susseguirono, i) oggi il più grande stabilimento che esiste in Francia, quello che fornisce di maestri e di professori tutti i licei, tutte le facoltà universitarie di quella grande regione. Questi scuole che non solo alimentano tutto il corpo insegnante della Francia, ma nella quale pur anco si sono formati e si formano tuttora uomini illustri nelle scienze e nelle lettere, costituisce oggi un monito scolastico che sta e vive sulle classi. Le scuole, i laboratori, i gabinetti, le biblioteche, l'abitazione degli insegnanti e degli alunni, tutto si compone in quell'unica istituto.

In Italia il pensiero della Scuola normale non potea sorgere sotto questa forma: ragioni di economia, condizioni geografiche, importanti centri scientifici quasi qua e là per la penisola, la nostra natura stessa, tutto s'opponeva a taliwinare quell'oggetto.

Pur dunque immaginato l'approssimativo di stabilire le scuole normali, o le sezioni in cui naturalmente si divide l'insegnamento normale, presso le varie università del regno, affinché gli alunni di queste scuole potessero appena agli insegnamenti precisi, potessi seguire gli studi teorici nelle università.

Non mi permetto di esaminare se quello grande ed intrusiva conciliazione scolastica che è l'offerta della scuola di Parigi non eccita sopra tutto politicamente considerata, una cospicua influenza sullo spirito degli alunni e sui frutti dell'istituzione che sono chiamati a compattare la scuola normale nel modo che

vi è proposta e qualche cosa di medio fra l'istituzione francese  
e i seminari liberi della Germania, qualche cosa che lasciava ai  
giovani una certa libertà di sviluppo morale, un certo spazio alle  
affezioni domestiche, senza togliere agli studi propri della scuola stessa  
la profondità e la disciplina da ne sono condizioni inseparabili.

In Francia gli alunni della scuola normale non vivono che  
nella scuola per tutto il tempo del corso che è generalmente di tre anni  
e nella scuola stessa ricevono le lezioni, fanno gli esercizi e tutte le  
pratiche dell'insegnamento. In Germania, nel seminario filologico  
di Berlino e nei tanti altri seminari di sciene o di lettere che sono aperti  
in quel istituto, pure gli alunni seguono liberamente alcuni corsi  
speciali e non hanno che alcune ore di studio in comune. Secondo  
la legge che vi è proposta, la maggior parte degli alunni della scuola  
normale riceverà in uno stabilimento in cui gli esercizi lo confronterà  
le lezioni pratiche si daranno per tutto il tempo in cui dureranno  
i corsi universitari che qui devono seguire; tutti gli alunni poi  
sono liberi di tornare alle case loro nello stesso tempo. C'è qui mancarei  
al debito mio, se non ricordassi i buoni frutti che la scuola normale  
avrà dato. presso l'università di Pisa fin dal 1849 ha prodotti. Non  
si stancherà di dire che da quella scuola normale sono uscite tutti i maestri  
e i professori dei ginnasi e dei licei della Toscana ed anche di altre  
provincie italiane e che nelle università di Bologna, di Pisa,  
di Siena e nel museo di Firenze e di Storia naturale di Firenze  
vi sono oggi professori illustri e alcuni di fama pari che

*Italiana quali furono alunni di quella scuola; ma qui che  
altro mi piace di ricordare che per la lunga disciplina con cui quella  
scuola si regge, per la libertà che hanno i giovani ad seguire  
i corsi universitari e nel tornar alle case loro nello vario  
non si ebbe mai a lamentare nè per atto grave di indisciplina,  
né per disordine intimo. Una scuola normale in cui sono ammessi  
giovani detti con rigorosi esami, e che però hanno dato prova  
di amore allo studio, d'impegno per riuscire nella professione  
in cui si indirizzano, non ha nulla che fai con quei colleghi  
in cui quasi compiamente entrano giovani d'ogni specie,  
cioè di quelli che amano lo studio e di altri che l'amano poco  
o nulla, di quelli ben educati e di altri meno, e in cui si vollesse  
mantenere applicate presso che le discipline del medio era.*

*Per conservanza degli alunni nelle scuole normali che  
vi sono proposte dispensa i giovani studiori dal perdere  
un proprio tempo, imporre loro abitudini d'ordine e di vita  
sparsa, fra che nel comune comune coi professori addetti  
alla scuola, siano non solo costantemente istruiti ma pur am-  
mendati nelle buone maniere.*

*Così fissati i principii generali della nostra istituzione  
parve alla saggezza del Senato, soprattutto tenendo conto  
delle condizioni economiche del paese, di non troppo estenderla,  
almeno nella sua origine, sicché nel progetto di legge che*

vi è presentato, il nuovo studio normale, il nuovo studio  
normale del regno si applica sulla scuola normale attualmente  
esistente in Isra, che dovrebbe esser riordinata secondo le norme  
prescritte dalla legge sopra. Certo il numero dei mestri, dei professori  
per i ginnasi e per i licei che potrà esser fornito da questo primo  
studio è ben lungi dal soddisfare ai bisogni di quegli stabilimenti,  
e se si tiene conto di tutti gli istituti scolastici provinciali, comunali  
e di privata origine che oggi esistono, e che di certo dovranno moltiplicarsi,  
si può affermare che il numero degli alunni abilitati all'insegnamento  
e preparati dalla nuova scuola sarà appena il terzo di quello che  
realmente si richiede. Ma la legge che ha voluto affidare allo Stato  
un certo numero di buoni insegnanti, rispettando la libertà dell'  
insegnamento, largamente interpretata, non ha voluto, né creare  
per gli alunni della scuola normale un titolo assoluto di preferenza  
per la professione dell'insegnamento secondario, né escludere da  
questo campo tutti coloro che nelle altre università dello Stato, o libere  
o ricorrendo ai liberi insegnanti, o studiando da loro, aquella  
professione s'intendessero.

O' però stabilito nella legge che altri studi normali presso  
altri Università con o senza costituto possano essere fondati  
secondo i bisogni dell'insegnamento secondario, ma che i leggi  
speciali dovranno approvare queste nuove fondazioni.

In una parola, il Senato ed il Ministro che ha l'onore

5

Di presentarsi questa legge, hanno ritenuto che per fondare solidamente una istituzione così vitale, per non esigere dallo Stato troppo grandi sacrifici, per attendere dell'esperienza una guida sicura per l'avvenire, convivere edificare sopra quello che esiste, migliorare un'istituzione che, anche tal quale è, produce già buoni frutti.

Sono stabiliti per la prima fondazione dello studio normale trenta posti per alunni convitti, venti di quali quotidiani per intero e dieci per metà. Da tutti i tempi e in tutti i paesi questo sonoro dello Stato a chi si prepara all'insegnamento suo adario fu riconosciuto usurpatorio, e se questa usurpità ha esistito per l'addietro, deve avere spicci che mai volutata nei nostri tempi, in cui altre professioni moderate, laboriose, sempre poco remunerate di un mestiere o di un professore di Gimnasio, di Liceo fanno concorso quello ragazzo e facile portante, che con facilità di certo non maggiori procurano le carriere amministrative, militari, industriali.

L'istituzione dei posti quotidiani permette tutto altro che nuovo: nei liberi seminari della Germania sono finiti suppedì o interamente o per metà quotidiani, e ciò pure si fa nel Belgio: nella scuola normale di Parigi le cosiddette messe borse hanno assistito, poi furono sopprese, poi di nuovo ristabilite. Il rigore determinato delle prove con cui si ammettono gli alunni ai posti quotidiani delle scuole normali richiederebbe che una dura assoluta di merito fosse stabilita per l'ammissione, ma pure si deve tenere conto che l'

istituzione è quasi niente, poiché che ancor pochi sono  
in Italia i buoni licei in cui sia dato ai giovani di ben  
prepararsi agli esami difficili d'ammissione; grandi il numero  
degli insegnanti di cui lo Stato ha bisogno, né si deve perciò  
dimenticare che la prospettiva del passaggio dal posto per metà a  
quello intuamente graduato è uno spesso continuo alla diligenza  
di alto studio. Gli articoli successivi della legge contengono  
quelle disposizioni fondamentali relative al corso degli studi  
della scuola normale, alla direzione della medesima e agli esami  
di ammissione, di passaggio e ultimi della scuola. Queste disposizioni  
induotò nelle loro parti essenziali, lasciando al regolamento di  
sviluppare le più loro dettagli, discendono immediatamente  
dallo spirito che domina tutta l'istituzione, sono ispirate  
dalla esperienza; e non si è creduto che non si poteva far meglio  
di quello che si trova stabilito nelle leggi simili della Germania,  
della Francia e del Belgio.

Merita però specialmente la vostra attenzione l'articolo 10,  
che contiene il germe dei seminari libri propriamente della  
scuola normale. E' noto che questi seminari sono quei che  
altri creati per formare i vari cultori della Scienze, i professori delle  
Università e preciso si comprende come in Germania, ove le scuole  
normali primarie sono a Courtois, questa non sia la condizione  
dei Seminari, ove si racolgono giovani, che hanno fatto già  
alcuni anni di studio, speciali oltre quelli dei licei, ed hanno seguito  
corsi universitari. In questi articolo sono stabiliti quattro

Sussidio annuale di L. 1200 da durare per tre anni,  
e da conferire alla fine del corso agli alunni dello  
Studio normale che risulteranno i più meritevoli intatti  
gli esami dell'intero corso; questo sussidio dovrà spese allor quando  
l'alunno abbia ottenuto un collocamento in una delle scuole dello Stato  
e abbandonata la professione dell'insegnamento. Non starò a dire  
come la creazione di questi premi debba essere un incitamento  
potente agli alunni onde sostenerli nello studio di tutto il  
tirrenio; in quell'articolo è pure disposto che gli alunni così  
premiati sono ad disposizione del Ministro della pubblica  
istruzione, che li colloca come assistenti per tutto il tempo che  
dure il sussidio presso una Cattedra, o uno stabilimento universitario.  
Cioè ciò che io mi permetto di chiamare il gergo dei seminari  
liberi della Toscana, i giovani più virtuti, i più istruiti  
continuano in quello studio speciale che hanno prescelto presso  
un professore d'università, e in che si perfezionano.

L'articolo 13 e penultimo contiene la disposizione  
relativa alla spesa dell'istituzione della scuola normale,  
spesa che si compone di un apporto ordinario e di uno  
extraordinario per l'adattamento del locale. Questo ultimo  
riesce così lieve appunto perché il locale in cui oggi  
esiste la scuola normale di Pisa, è capace di provvedere  
all'abitazione di un numero molto maggiore di alunni  
di quello che sia qui riportato, ed è fornito ampiamente delle  
sale e dei locali per le conferenze, per gli esercizi pratici.

e per l'alloggio del Direttore e degli insegnanti della Scuola. La spesa ordinaria fissata per i due mesi di Novembre e Dicembre dell'anno corrente, nella supposizione che la nuova scuola normale debba essere aperta in quell'epoca, è calcolata sopra una tabella unita al progetto. In questa tabella sono stabiliti, in termini nitidi ma pur sufficienti almeno per ora, le spese varie d'insegnamento e di mantenimento degli alunni nell'interno della scuola.

Il sollecitato è propulsamente consigliato che non vi può essere spesa più pregiudiziale, più degna di essere raccomandata al Parlamento, quanto quella che è proposta in questa legge alla votare approvazione, e colla quale si è certo di ottener ogni anno un ceto numeroso di buoni professori e maestri per l'insegnamento secondario. Con questa proposta saremo riusciti in una stessa scuola, presso la Stessa Università, i migliori giovani ascritti da tutte le province del Regno; in questa scuola prospettineremo i loro studi, diventeranno buoni cittadini e impareranno che le virtù dell'animo e la sapienza sono il fondamento della libertà e della gloria Patria; e sparsi poi nei giurati e nei licei del Regno trasformeranno nei loro alunni, quindi nelle generazioni viscenziali, più profondi segni del Nazionale rivolgimento.

Parma 7. Agosto 1862

C. Matteucci

三

Articolo 1.<sup>o</sup> Sono istituiti nel Regno quattro Studi normali presso le Università di Napoli, Salerno, Pavia, Milano e Pisa, affine di preparare ad abilità all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

Circolo di Oggi. Studio normale di cui componevano  
due sezioni. 1<sup>a) di Belle Lettere, Storia e Filosofia, 2<sup>a)</sup>  
di Matematica, Scienze Fisiche e Naturali.</sup>

Articolo 3<sup>o</sup>. Lo studio preparale appa ~~disponibile~~  
perando e trattare i suoi clienti. Stabilito  
presso l'invitato studio normale taranno ventiquattr'ore.  
Il pagamento avverà alla somma di lire 1000  
per prima fondazione dieci interi posti gratuiti e dieci  
ciascheduno studio normale. Per i secondi, cinque  
spazi gratuiti.  
Sulla studio normale avrà assegnati dieci posti  
per questo fine presso ciascheduno studio normale, taranno assegnate dieci  
e dieci posti di L. 100 e dieci mensili base di L. 350-  
Per i primi dieci posti base di L. 3300-

Articolo 14.  
Il Ministro avrà facoltà d' istituire un Convitto per  
lo studio normale; i quali necessari ad in-  
stituito dovranno fare obietti con legge speciale -

Articolo 15. Quando s' istituiscano un Convitto presso uno  
Studio normale otto borse intere ed otto Semiborse di quelle  
augmentate a ciascuno studio normale, saranno estese a  
membri

riservate ai Convitti -

~~Per~~ convitto, saranno anche ammessi tutti i laureati. La pensione che dovrà ~~essere~~ <sup>essere</sup> pagata è fissata a L. 800.

Articolo 6: Non s'è ammesso nello Studio normale in nessuna qualità nessuno che non esser ammesso allo Studio normale in qualità di alunno esterno o interno presente o graduato senza aver passato un esame di ammissione di cui il detto regolamento fissa le norme.

Articolo 7<sup>ma</sup>: La direzione dello Studio normale è affidata ad un consiglio composto del Rettore dell'Università come Presidente, dai Consiglieri della Accademia come Vice-presidenti, e dai professori addetti agli esercizi interni dello studio normale.

Dai facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali per la Sezione di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, nominiamo la facoltà di Belle Letture e Filosofia per la Sezione di Belle Letture Filosofia, nominiamo nel loro seno i dottori delle due sezioni, e fra i professori ordinari e straordinari ed i libri insegnanti questi i quali saranno addetti agli esercizi interni dello Studio normale.

~~Il Diploma che l'alluno riceve alla fine del corso normale è dopo depurati gli esami prescritti dal Regolamento, sarà intitolo di preferenza per ogni nominato professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria.~~

Articolo 9<sup>o</sup>. Ogni anno, alla fine di ciascun Anno, il Ministro dirà un Concorso a cui dovranno ammettersi tutti i giovani che abbiano ottenuto il Diploma nello studio normale o il grado corrispondente in una Università Italiana. Il Concorso, costituirà

~~una serie di quattro prove da svolgersi anticipatamente da parte delle università più e quelli istituti di studio non accreditatamente dal Ministero di Istruzione Pubblica.~~

E quattro giovani che dovranno scritto le quattro più glorie testi otterranno un premio di L. 3000.

Le distinzioni saranno pubblicate a fine di Giugno. Il Regolamento prescriverà la norma del Concorso.

Articolo 9<sup>o</sup>. È autorizzata una maggiore spesa di lire al capitolo 34, articolo unico, titolo 1<sup>o</sup>, spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione per l'anno 1862, per la quota di maggior spesa occorrente, a somma della tabella annexa alle presenti legge per l'apertura del nuovo studio normale.

10

Articolo 10. Sulla presente legge nulla si intende sollecitare  
variazioni agli studi compiuti nelle altre Università del  
Regno per abilitare all'insegnamento secondario, non  
altri istituzioni esistenti o benegnate dagli studenti, le  
quali hanno per loro scopo di promuovere gli studi  
di medicina.

Articolo Transitario Décimo: La scuola normale che  
attualmente costituisce l'università di Pisa è dichiarata  
Studio Universitario, e sarà riconosciuta secondo le norme  
previste dalla seguente legge:

Secondo - Terzo capoverso della art. 13 della legge.

Agosto 1860

Angelo Mazzoni

Ricordato ammesso come stata la scuola delle facoltà di medicina  
della quarta università del Regno, dove ha avuto  
volte

I fini saranno dati dalla faults Universitatis presso  
quali lo studio è indistinto.

Classendum Università studiorum per hanc quæstionem  
anno dei quatuor uno sive ab anno obiectum ad  
anno, anno alla Mathematica quo alla philosophica, anno  
alla Logica.

U' 288

Regine

Sabriani Bonghi  
Antonini Giorgini, De Blasi  
Mora Toscanelli, Bonaparte  
Cipriano

Sunta del 28 luglio 1808.

R. Bonghi

July 28

*Milano 1a maggio. alle dieci minuti.*

**Art. 1.**  
Sono istituiti nel regno quattro studi normali presso le Università di Napoli, Palermo, Pavia, Milano e Pisa affini d' preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

**Art. 2.**

Ogni studio normale si può comporre di due sezioni: 1° di belle lettere, storia e filosofia; 2° di matematica, scienze fisiche e naturali.

**Art. 3.**

Presso ciascheduno studio normale saranno stabiliti per prima fondazione dieci interi posti gratuiti e dieci semi-gratis.

Per questo fine a ciascheduno studio normale saranno assegnate dieci intere borse di lire 700, e dieci mezze borse di lire 350.

**Art. 4.**

Il ministro avrà facoltà d'istituire un convitto presso agli studi normali; i fondi necessari ad istituirlo dovranno essere chiesti con legge speciale.

**Art. 5.**

Quando s'istituisca un convitto presso uno studio normale otto borse intere ed otto semi-borse di quelle assegnate a ciascuno studio normale saranno esclusivamente riservate ai convittori.

**Art. 6.**

Nessuno può essere ammesso allo studio normale in qualità di alunno esterno o interno pagante o gratuito senza aver passato un esame di ammissione di cui il detto regolamento fixerà le norme.

**Art. 7.**

La direzione dello studio normale è affidata ad un Consiglio composto del rettore dell'Università come presidente, dei direttori delle sezioni come vice presidenti, e dei professori addetti agli esercizi interni dello studio normale.

La facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali per la sezione di scienze matematiche fisiche e naturali, e la facoltà di belle lettere e filosofia per la sezione di belle lettere e filosofia, nomineranno nel loro seno i direttori delle due sezioni, e fra i professori ordinari e straordinari ed i liberi insegnanti, quegli i quali saranno addetti agli esercizi interni dello studio normale.

*Milano 1<sup>a</sup>. 8*

# Progetto Bonghi

## Suote normate

0.11A

un'etica cristiana il corso di storia di molti anni prima degli  
onnipotenti ed eterni principi della natura, come si vedrà, non  
è altro che la storia di un'etica cristiana, creata da elementi  
storicamente diversi, ma che ha sempre avuto lo stesso scopo:  
l'etica dei cristiani. La storia di questo suo sviluppo è  
quella che si racconta qui sotto. Il primo passo è stato fatto  
dall'etichetta di stampa che si è creata nel 1900, quando il  
governo di S. S. M. il Re Vittorio Emanuele III ha emanato  
una legge sull'etichettatura delle pubblicazioni.

La legge stabilisce che ogni libro deve essere etichettato con  
il nome del titolo, del nome dell'autore e del nome del  
pubblicatore. Il pubblicatore deve essere indicato con  
il nome del paese o della città in cui il libro è stato pubblicato.  
La legge stabilisce che ogni libro deve essere etichettato con  
il nome del titolo, del nome dell'autore e del nome del  
pubblicatore.

Il pubblicatore deve essere indicato con il nome del paese o  
della città in cui il libro è stato pubblicato. La legge stabilisce  
che ogni libro deve essere etichettato con il nome del titolo,  
del nome dell'autore e del nome del pubblicatore. La legge  
stabilisce che ogni libro deve essere etichettato con il nome del  
titolo, del nome dell'autore e del nome del pubblicatore.

Sessione Parlamentare 1861.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 5. Aprile 1862

### O G G E T T O

## Istituzione di Studi normali

### Articolo 1.

È istituito nel Regno uno studio normale all'oggetto di preparare ed abilitare al servizio di professore per lo insegnamento secondario.

Lo studio normale si compone di due sezioni.

1. Di belle lettere, storia, e filosofia;
2. Di matematica, scienze finite e naturali.

L'Istituto normale che attualmente esiste presso la Università di Pisa è dichiarata studio normale e sarà riordinata secondo le norme prescritte dalla presente legge.

Istituzione presso altre Università di altri studi normali con o senza concorso dovrà stabilirsi per legge secondo i bisogni dell'istruzione secondaria.

### Articolo 2<sup>o</sup>

Sono stabiliti per la prima fondazione dello studio normale trenta posti per alunni.

3

Convittori venti di quali gratuiti per intero, dieci per metà.

L'assegno annuo fissato per ognuno dei posti d'internamento gratuiti è di £ 800.

#### Articolo 3<sup>e</sup>

Saranno ammessi come alunni convittori dello Studio normale anche coloro che avranno sostenuto con approvazione lo stesso esame d'ammissione degli aspiranti ai posti gratuiti, pagando annualmente la somma di £ 800; il numero di questi alunni a pagamento sarà determinato dal regolamento generale.

Saranno pure ammessi agli esercizi degli studi normali, nella classe delle scienze matematiche, fisiche e naturali, alunni esterni suono norme stabilite dal regolamento.

#### Articolo 4.

Il corso degli studi per ogni sezione dura tre anni, e l'anno scolastico dello studio normale è di nove mesi.

Nel primo due anni gli alunni attendono agli esercizi interni consistenti in composizioni, ripetizioni, conferme e alle lezioni dell'Università: nel terzo

anno sono oltre ciò esercitati nella pratica  
dell'insegnamento nell'interno dello studio  
e presso le scuole locali d'istruzione secondaria.

Per la scienze di cui fanno parte le scienze  
finite e naturali, vi sono inoltre esercizi  
pratici negli stabilimenti universitari di  
fisica, chimica, e storia naturale.

#### Articolo 5.

La direzione dello studio normale è  
affidata ad un consiglio composto del rettore  
dell'università come Presidente, del Direttore  
dello studio come vice Presidente, dei professori  
addetti agli esercizi interni dello studio normale.

Il Ministro destina a Rettore dello  
studio normale un professore d'università  
e nomina temporaneamente i subdelli pro-  
fessori scegliendoli fra quelli ordinari o stra-  
ordinari delle facoltà e fra i liberi insegnanti.

#### Articolo 6.

Per concorrere agli esami speciali alle  
rispettive scienze è sufficiente di essere ammesso  
ai posti gratuiti, risulta essere italiano, di  
buona condotta, e presentare gli attestati degli  
esami superati sulle materie che formano  
subietto degli studi liceali.

I concorrenti dovranno essere autorizzati  
dal loro padre o da chi legalmemente lo rappresenta  
a seguire i corsi dello studio normale per l'attua-  
to scuola.

#### Articolo 7.

Alla fine d'ogni anno accademico il ministro  
intima gli banchi di concorso a un certo numero  
di posti gratuiti di alunno.

Il primo esame consiste in composizioni

scrivete sopra tempi compilati del Consiglio  
direttivo dello Studio normale. Superato  
l'esame i concorrenti sono ammessi ad un  
secondo esame orale presso il Consiglio mide-  
simo.

Debitte definitive per i posti gratuiti  
di alunno sono ressegnate al Ministro dell'  
Istruzione pubblica per la proposta del  
regio Decreto di nomina.

#### Articolo 8<sup>o</sup>

Gli alunni subiranno alla fine d'ogni anno  
scolastico un esame dato pubblicamente,  
davanti al Consiglio direttivo sulle materie  
studiate nell'anno.

Gli alunni che per ragione di infettia pro-  
lungata, o di altro legittimo impedimento  
non hanno potuto in fin dell'anno pre-  
sentarsi all'esame, e quelli che essendovisi  
presentati ne furono rimandati, non potranno  
esservi riammessi se non nel primo  
mese del veritiero anno scolastico.

I rimandati per la seconda volta riman-  
di appartenere allo studio.

Il Consiglio direttivo dello Studio potrà  
proporre al Ministro in seguito agli esami  
annuali il passaggio di un alunno dal posto  
gratuito per metà a quello interamente  
gratuito.

#### Articolo 9<sup>o</sup>

Alla fine del corso l'alunno che supera  
l'ultimo esame riceve un diploma di aptitudine  
per l'insegnamento secondario.

Questo diploma sarà speciale per una delle  
materie della sezione in cui si è iscritto

3

upsotra anche essere per alumno, o per tutte le materie della sezione stessa) in seguito a prove da stabilirsi nel regolamento.

Si parla di condizione il diploma è un titolo di preferenza per essere nominato professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria (salvo il prescritto delle vigenti leggi per la nomina dei professori).

#### Articolo 10.

Sono istituiti quattro premi da conferire alla fine del corso agli alunni dello studio normale che risulteranno i più meritevoli in tutti gli esami dell'intero corso. Il premio consistrà in un sussidio annuale di £ 1,200., da durare per tre anni, e da cessare quando l'alunno abbia ottenuto, o rifiutato un collocamento in una delle scuole dello Stato, o abbandonata la professione dell'insegnamento.

Gli alunni così premiati sono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione che li volga come assistenti per tutto il tempo che dura il sussidio presso una cattedra o uno stabilimento universitario.

#### Articolo 11:

Gli alunni dello studio normale che hanno riportato il Diploma di capacità sono ammessi agli esami di laurea con esenzione dalle tasse universitarie.

### Articolo 12

Ordine degli studi, il modo degli esami ed in generale tutto ciò che riguarda al funzionamento scolastico. Disciplinare ed economico dello studio normale, sarà determinato dal regolamento generale approvato con decreto quale sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

### Articolo 13

E' autorizzata una maggiore spesa di lire 4733.33, al capitolo 84, articolo unico titolo 1, spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione per corrente anno 1862, per la quota di maggiore spesa occorrente a termini della tabella annessa alla presente legge per l'apertura del nuovo studio normale in novembre prossimo.

E' autorizzata una spesa nuova di lire 20/m nel titolo secondo spese straordinarie dello stesso bilancio al capitolo 91 sotto il numero 91 bis intit. Denominazione studio normale di Pisa per l'insegnamento secondario, per le spese di prima fondazione dello stesso studio.

Qualora da colisti più particolargiati venisse per avventura a risultare necessario un aumento sulla predetta spesa di prima fondazione si dovrà avanti d'intraprendere i lavori,

3

provedeva norma delle leggi sulla cons  
tituità dello Stato.

Articolo 14.

Cotale presente legge nulla è inn  
vato relativamente agli studi costituiti  
nelle varie Università del Regno per  
abilitare all'insegnamento secondario  
ne alle istituzioni esistenti a beneficio  
degli studenti, le quali hanno per loro  
oggetto di promuovere gli studi medes  
imi.

*Tabella*  
*Della prima spesa corrente*  
*per il primo anno della scuola normale*  
*di Pisa*

Direttore degli studi	L. 2,000.
Apetribunione dagli inauguati,	6,000.
Economio	2,000.
Inservienti	8,000.
Spiravaria	3,000.
Mantenimento degli alunni utilizzando il posto intero	20,000.
L. 800.	
	41,000.
Didotte perche già stante nel bilancio dell'862 dell' amministrazione pubblica	L. 12,600.
	28,400.

Per l'apertura della nuova scuola  
in novembre del corrente anno  
occorre lo stanziamento di un  
sesto della predetta somma per  
mesi di Novembre, e Dicembre L. 1733.33.

A. B. Per il secondo ed il terzo  
anno del corso triennale il numero dei  
posti gratuiti crescerà in quegli propor-  
zioni.

Adi 7 Aprile 1862.

Il G. Presidente del Senato

S. S.

ff 228.

Progetto di legge presentato  
al Ministro dell'Interno l'Ufficio  
(Mazzoni)

Istatuizione di reale curia

versata il 7. Aprile 1862.